

COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA
Provincia di Trento



***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI
SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA***

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 150 del 25.03.2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Ghirardini Guido

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Iob dott.ssa Anna Maria

SOMMARIO

CAPO I - OGGETTO, FINALITA' ED ELEMENTI COSTITUTIVI ED ORGANIZZATIVI DEL SISTEMA	2
Art. 1 - Oggetto	2
Art. 2 - Finalità	2
Art. 3 - Elementi costitutivi	2
Art. 4 - Funzione pedagogica	2
Art. 5 - Forme organizzative di gestione	3
Art. 6 - Accesso ai servizi socio-educativi per la prima infanzia	3
Art. 7 - Estensione dei servizi socio-educativi ad utenti di altri Comuni	3
Art. 8 - Altre forme collaborative intercomunali	3
Art. 9 - Partecipazione e informazione	3
CAPO II - NIDO D'INFANZIA	4
Art. 10 - Nido d'infanzia	4
Art. 11 - Criteri di ammissione	4
Art. 12 - Graduatorie di ammissione	4
Art. 13 - Assegnazione del posto al nido d'infanzia	5
Art. 14 - Accettazione del posto, rinvio e rinuncia al servizio	5
Art. 15 - Dimissioni dal nido di infanzia	5
Art. 16 - Rette di frequenza	5
Art. 17 - Rapporto personale bambini e bambine	6
Art. 18 - Gruppo di lavoro	6
Art. 19 - Coordinamento interno al nido d'infanzia	7
Art. 20 - Assemblea dei genitori	7
Art. 21 - Comitato di partecipazione	8
CAPO III - SERVIZI COMPLEMENTARI E INTEGRATIVI	8
Art. 22 - Nido familiare - servizio Tagesmutter	8
Art. 23 - Servizi integrativi	8

CAPO I - OGGETTO, FINALITA' ED ELEMENTI COSTITUTIVI ED ORGANIZZATIVI DEL SISTEMA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia nel territorio del Comune di Ville d'Anaunia.

Art. 2 - Finalità

1. I servizi socio educativi per la prima infanzia, in coerenza con quanto previsto dalla legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" e successive modificazioni, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico- fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa, di norma, tra i tre mesi ed entro i tre anni.

2. Il sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia del Comune concorre alla gestione condivisa delle responsabilità genitoriali, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia.

3. Il sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia del Comune costituisce punto di riferimento per la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico, sociale, di mediazione culturale.

4. Il sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia del Comune promuove il raccordo con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari e con altri soggetti che si occupano di prima infanzia.

Art. 3 - Elementi costitutivi

1. Il sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia del Comune è costituito da:

- a) il nido d'infanzia;
- c) il nido familiare - servizio Tagesmutter;
- d) i servizi integrativi al nido.

2. Il Comune può offrire nuovi e ulteriori servizi educativi, organizzati con modalità diversificate.

Art. 4 - Funzione pedagogica

1. Il nido d'infanzia assicura in modo continuo e prioritario l'educazione, la cura e la socializzazione delle bambine e dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico - fisico e del loro sviluppo cognitivo, affettivo, etico sociale, avvalendosi di personale qualificato.

2. La funzione pedagogica a supporto dei servizi socio educativi viene assicurata mediante un coordinamento dotato di professionalità con competenze psico-pedagogiche, in collaborazione con i competenti servizi provinciali.

3. La funzione pedagogica si sostanzia nell'elaborare l'indirizzo pedagogico-educativo dei servizi, concorrendo alla sua progettazione ed attuazione, nel garantire la continuità educativa del nido, nel pianificare momenti di verifica e di valutazione, nel sostenere e promuovere le competenze del personale educativo operante nelle strutture, nel favorire la messa in rete dei servizi in gestione diretta e di quelli esternalizzati, attraverso momenti di confronto e verifica.

Art. 5 - Forme organizzative di gestione

1. Il Comune gestisce il servizio del nido d'infanzia ed i servizi integrativi direttamente o mediante affidamento a uno o più dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 6-bis della L.P. 12.03.2002, n. 4 e ss.mm., sulla base di quanto indicato negli strumenti di programmazione comunale, e ai sensi dell'art. 7 della L.P. 4/2002 e ss.mm.

2. L'affidamento a soggetti accreditati ex art. 6 bis della L.P. 4/2002 e ss.mm. viene effettuato con adeguate procedure concorrenziali sulla base di disciplinari nei quali sono definiti i requisiti organizzativi e di funzionamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme provinciali di settore vigenti, e dagli atti di indirizzo dell'Amministrazione comunale.

3. Il Comune, per il servizio di nido familiare - Tagesmutter, interviene a sostegno delle famiglie.

Art. 6 - Accesso ai servizi socio-educativi per la prima infanzia

1. I bambini e le bambine di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, residenti nel Comune di Ville d'Anaunia, possono usufruire dei servizi socio educativi per la prima infanzia.

2. I bambini e le bambine con disabilità certificata ed i bambini e le bambine in situazione di svantaggio sociale e culturale, attestata da relazione dei Servizi sociali, hanno priorità di diritto all'ammissione ai servizi socio educativi per la prima infanzia.

Art. 7 - Estensione dei servizi socio-educativi ad utenti di altri Comuni

1. Il Comune, nell'ottica di collaborazione fra Enti, ed al fine di garantire la piena copertura della capienza delle strutture, in deroga al principio della residenza, può disporre, mediante accordo le modalità ed i criteri per la messa a disposizione di posti nei propri servizi socio-educativi per la prima infanzia a favore di altri Comuni.

2. Il Comune beneficiario dei posti messi a disposizione interviene finanziariamente a copertura del costo del servizio fruito dai propri residenti per la quota non coperta dal contributo provinciale e dalla retta a carico dell'utente.

Art. 8 - Altre forme collaborative intercomunali

1. Il Comune, nell'ottica di valorizzazione delle forme collaborative intercomunali, potrà, per lo svolgimento dei servizi socio educativi per la prima infanzia, associarsi con altri Comuni, anche mediante il coinvolgimento della Comunità di Valle.

Art. 9 - Partecipazione e informazione

1. I genitori e gli operatori partecipano attivamente alla definizione delle linee educative dei servizi per l'infanzia; a tal fine possono essere coinvolti anche organismi sociali e culturali presenti sul territorio.
2. La famiglia partecipa alla vita ed all'organizzazione del nido d'infanzia attraverso l'Assemblea dei genitori, il Comitato di partecipazione ed ogni altro momento di confronto \e colloquio individuale o collettivo previsti nel progetto educativo.
3. Il Comune si dota della carta dei servizi che disciplina i rapporti con le famiglie utenti e definisce finalità, caratteristiche, modalità di gestione, livelli di qualità che intende garantire, forme di reclamo ed eventuali indennizzi riconosciuti.

CAPO II - NIDO D'INFANZIA

Art. 10 - Nido d'infanzia

1. Il nido d'infanzia è aperto indicativamente dalle ore sette e trenta alle diciassette e trenta, dal lunedì al venerdì, per dodici mesi all'anno, con non più di 10 giorni lavorativi di interruzione dell'attività per vacanze per ogni anno educativo.
2. Il Comune potrà comunque definire modalità organizzative ed orari di apertura e di frequenza diversificati, ridotti ed ampliati in relazione alle esigenze delle famiglie e al progetto educativo.

Art. 11 - Criteri di ammissione

1. La Giunta comunale individua i termini, le modalità di presentazione delle domande e i criteri per la formazione delle graduatorie, nel rispetto dei seguenti parametri:
 - a) situazione familiare con particolare riferimento alla presenza di un solo genitore, al numero dei componenti, alla loro situazione lavorativa, alla presenza di disabilità e ad ogni altro elemento significativo al fine della individuazione del livello di bisogno;
 - b) situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare.

Art. 12 - Graduatorie di ammissione

1. Il Responsabile del servizio, sulla base del provvedimento di cui al precedente art. 11, forma ed approva la graduatoria annuale per l'ammissione al nido d'infanzia e stabilisce adeguate forme di pubblicità della stessa.
2. La graduatoria elenca le posizioni e le assegnazioni in base ai posti disponibili.
3. Il Responsabile del servizio può elaborare graduatorie periodiche delle domande presentate, con i medesimi criteri delle graduatorie annuali, da utilizzare ad avvenuto esaurimento delle medesime e con riferimento ai posti disponibili.
4. L'ufficio comunale competente, d'intesa con la coordinatrice, predispone il piano degli inserimenti, sulla base della capienza della struttura, del rapporto numerico bambini/educatori e dei posti disponibili anche a seguito delle dimissioni degli iscritti che frequenteranno la scuola dell'infanzia, con l'obiettivo di garantire insieme la qualità del servizio ed il pieno utilizzo della struttura.

Art. 13 - Assegnazione del posto al nido d'infanzia

1. Il posto è assegnato seguendo la graduatoria tenuto conto dei posti disponibili distinti in due fasce d'età, da 3 fino a 18 mesi e da 18 fino a 36 mesi.
2. L'assegnazione dei posti al nido d'infanzia viene effettuata seguendo l'ordine di posizione in graduatoria, in base alla disponibilità di posti.
3. Tenuto conto della consistenza della lista d'attesa e su espressa richiesta della famiglia, alle bambine ed ai bambini che hanno acquisito il diritto alla frequenza alla scuola dell'infanzia, è consentita la permanenza al nido oltre il compimento del terzo anno di età, fino alla conclusione dell'anno educativo.

Art. 14 - Accettazione del posto, rinvio e rinuncia al servizio

1. L'utente deve accettare il posto assegnato entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di disponibilità.
2. Il mancato rispetto del termine fissato, salvo i casi di forza maggiore, è considerato tacita rinuncia e comporta la cancellazione del nominativo dalla graduatoria.
3. L'utente deve comunicare al Servizio competente in forma scritta la propria accettazione o la richiesta di rinvio. Il rinvio può essere chiesto una sola volta.
4. L'accettazione si perfeziona con il pagamento di una somma, a titolo di anticipo tariffario, stabilita dalla Giunta comunale e determina la cancellazione definitiva del nominativo del bambino o della bambina dalla graduatoria.
5. L'utente non ha diritto alla restituzione della somma versata a titolo di anticipo tariffario se rinuncia al servizio dopo l'accettazione del posto.
6. Sulla base delle ammissioni, viene predisposto il programma di inserimento.

Art. 15 - Dimissioni dal nido di infanzia

1. Le famiglie possono dimettere volontariamente le bambine e i bambini dal nido d'infanzia.
2. Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta, all'ufficio comunale competente, almeno trenta giorni prima dell'ultimo giorno di frequenza previsto.
3. In caso di mancato rispetto di tale termine, l'utente è tenuto a corrispondere la retta per i trenta giorni successivi alla data della comunicazione.
4. Il passaggio alla scuola d'infanzia dei bambini e delle bambine iscritti al nido d'infanzia non è ritenuto dimissione volontaria dal servizio.

Art. 16 - Rette di frequenza

1. La Giunta comunale definisce ex art. 10 comma 1 lettera f) della L.P. 4/2002 i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziata in relazione alle condizioni socio economiche e patrimoniali delle famiglie, nel rispetto di

quanto previsto dall'art. 6 della L.P. 3/1993 e dall'art. 7 della L.P. 2/1997, relativi alla valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi.

2. La retta mensile è costituita da:

- a) una quota fissa mensile
- b) una quota giornaliera.

3. Il calcolo della quota fissa mensile è stabilito sulla base dei principi espressi dalle norme provinciali in materia, in relazione ad elementi di valutazione e/o indicatori, che tengano conto delle condizioni familiari ed economico-patrimoniali degli utenti ed è inoltre differenziata a seconda delle modalità di accesso al servizio.

4. La quota fissa mensile è dovuta per tutto il periodo di iscrizione del bambino o della bambina al nido d'infanzia, ad esclusione delle giornate di chiusura delle strutture disposte dal Comune e delle giornate di chiusura per causa di forza maggiore o sciopero.

5. Nel solo mese di ammissione, qualora la stessa sia successiva al giorno 15, la retta sarà dimezzata.

6. La Giunta comunale definisce i criteri per l'eventuale determinazione delle agevolazioni, dei casi di esonero, delle percentuali di riduzione per assenze per malattia certificata o ricovero ospedaliero.

7. La quota giornaliera, da corrispondersi sulla base delle presenze effettive, è uguale per tutti gli utenti e viene annualmente fissata dalla Giunta comunale secondo modalità e criteri dalla stessa stabiliti.

7. L'utente, al momento dell'ammissione e, successivamente, all'inizio di ogni anno educativo, documenta la propria situazione reddituale e patrimoniale per la determinazione della quota a suo carico.

8. La Giunta comunale definisce le modalità ed i termini di pagamento della retta, prevedendo l'eventuale decadenza dal diritto al mantenimento del posto al nido d'infanzia in caso di mancato pagamento.

Art. 17 - Rapporto personale bambini e bambine

1. Il personale viene assegnato al nido d'infanzia, tenuto conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, dell'età e delle caratteristiche dei bambini e delle bambine accolti, nonché dei tempi di apertura del servizio, in ragione del rapporto:

- a) una educatrice o un educatore per ogni gruppo di massimo sei bambini e bambine iscritti di età compresa tra tre e diciotto mesi e comunque fino al completamento dei posti disponibili nella struttura;
- b) una educatrice o un educatore per ogni gruppo di massimo nove bambini e bambine iscritti di età superiore a diciotto mesi e comunque fino al completamento dei posti disponibili nella struttura;
- c) una addetta o un addetto alle funzioni ausiliarie;
- d) un cuoco o una cuoca.

Art. 18 - Gruppo di lavoro

1. Il personale assegnato al nido d'infanzia costituisce il Gruppo di lavoro.

2. Il personale assunto a sostegno di bambini con disabilità fa parte del gruppo di lavoro.

3. Il gruppo di lavoro, in stretta collaborazione con l'ufficio comunale competente, che si avvale del coordinamento pedagogico di sistema garantito dalla Provincia in base alla lett. e, comma 1, dell'art. 9 della L.P. 4/2002 e ss.m. e i., della coordinatrice o del coordinatore pedagogico e di eventuali esperti, concorre secondo le rispettive competenze, all'elaborazione ed all'aggiornamento del progetto educativo del servizio, che deve prevedere i necessari momenti di incontro con le famiglie delle bambine e dei bambini iscritti,
4. Le attività di programmazione educativa, di organizzazione del lavoro e l'aggiornamento professionale rientrano nel normale svolgimento del servizio.
5. Il gruppo di lavoro collabora con la giunta comunale.

Art. 19 - Coordinamento interno al nido d'infanzia

1. Per il nido d'infanzia il Comune garantisce la presenza di una coordinatrice o di un coordinatore pedagogico dotato di professionalità con competenze psico-pedagogiche.
2. La coordinatrice o il coordinatore interno, non sono calcolati nel rapporto numerico di cui all'art. 18.
2. La nomina è effettuata, se il nido viene affidato in gestione a terzi, dall'Ente gestore fra il personale educativo adeguatamente formato.
3. La coordinatrice o il coordinatore fa parte del gruppo di lavoro, elabora l'indirizzo e la programmazione pedagogica ed educativa del nido, gestisce gli incontri collettivi e metodologici del personale del nido, assicura quotidianamente la qualità del servizio offerto, è garante del buon funzionamento del nido, mantiene uno stretto collegamento con l'ufficio comunale competente sulle problematiche del nido ed è referente per le famiglie.

Art. 20 - Assemblea dei genitori

1. L'assemblea dei genitori è costituita dai genitori di tutti i bambini e bambine iscritti al nido d'infanzia.
2. La Coordinatrice o il coordinatore del nido convoca la prima assemblea dei genitori entro i primi tre mesi di ogni anno educativo e la presiede fino all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.
3. L'assemblea dei genitori elegge annualmente al suo interno, con le modalità che riterrà opportune, un Presidente e un vice Presidente che rimangono in carica per tutto l'anno educativo e comunque fino alle dimissioni del proprio bambino o bambina. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
4. Il Presidente convoca l'Assemblea in seduta ordinaria almeno una volta nell'anno educativo e in seduta straordinaria, su motivata richiesta di almeno un terzo dei genitori dei bambini e bambine iscritti, su richiesta dell'Amministrazione comunale o al verificarsi di gravi e urgenti motivi.
5. L'Assemblea dei genitori si riunisce presso il nido d'infanzia o nei locali messi a disposizione dal Comune, fuori dall'orario di apertura del servizio, dandone preavviso alla coordinatrice o al coordinatore.
6. Alle riunioni dell'assemblea può assistere il personale che opera nel servizio, fatta salva l'esigenza di riunioni riservate ai soli genitori.
7. Il Presidente redige il verbale delle riunioni della Assemblea dei genitori. Copia del verbale è affissa e custodita presso il nido d'infanzia ed inviata all'ufficio di merito.

8. L'Assemblea si confronta sul progetto educativo del nido d'infanzia presentato dal Gruppo di lavoro e sui progetti per l'infanzia proposti o realizzati dal Comune. Può proporre al Gruppo di lavoro del nido e al Comune la discussione di problematiche educative e sociali, nonché la realizzazione di progetti relativi all'organizzazione degli spazi ed alle iniziative di collegamento al territorio.

Art. 21 - Comitato di partecipazione

1. L'Assemblea dei genitori ha facoltà di eleggere al proprio interno un Comitato di partecipazione, composto da un minimo di due ad un massimo di quattro rappresentanti dei genitori, con funzioni consultive sulla vita e l'organizzazione del nido d'infanzia.
2. Il Comitato viene eletto successivamente all'elezione del Presidente, con apposita deliberazione dell'Assemblea, che determina il numero dei componenti, le norme di funzionamento e le competenze assegnate, nei limiti di quelle facenti capo all'Assemblea.

CAPO III - SERVIZI COMPLEMENTARI E INTEGRATIVI

Art. 22 - Nido familiare - servizio Tagesmutter

1. Il Comune riconosce e sostiene il nido familiare - servizio Tagesmutter rivolto ai bambini e alle bambine con età compresa da tre mesi a tre anni e residenti nel Comune di Ville d'Anaunia, quale servizio complementare al nido d'infanzia.
2. Il Comune eroga un contributo orario alle famiglie, diretto alla copertura parziale del costo sostenuto per la fruizione del servizio, determinato sulla base delle condizioni familiari, reddituali e patrimoniali del richiedente.
3. Il contributo è riconosciuto per i bambini e le bambine che non utilizzano in contemporanea un altro servizio educativo del Comune, ad esclusione dei servizi integrativi.
4. La Giunta comunale stabilisce le modalità di presentazione e di ammissione delle domande, i criteri di determinazione del contributo e le modalità di erogazione del medesimo.

Art. 23 - Servizi integrativi

1. Per ampliare ulteriormente l'offerta di servizi socio educativi per la prima infanzia il Comune può istituire o sostenere, quali servizi integrativi ai nidi d'infanzia, i centri per bambini e genitori e gli spazio gioco e di accoglienza, con le modalità previste dall'art. 5 della L.P. 4/2002 e ss.mm.
2. Il Centro per bambini e genitori è un servizio opportunamente attrezzato e organizzato per l'accoglienza delle bambine e dei bambini, anche insieme ai loro genitori o ad adulti accompagnatori, fornisce occasione di gioco, di incontro e di socializzazione per i bambini e costituisce altresì opportunità di incontro e di comunicazione per gli adulti, secondo modalità organizzative che garantiscano la corresponsabilità tra adulti, genitori e personale educativo. Ai centri possono accedere le bambine e i bambini fino ai tre anni di età.
3. Lo spazio gioco e di accoglienza sono servizi con finalità educative e di socializzazione dove opera personale qualificato, al quale sono affidati bambine e bambini tra i diciotto e i

trentasei mesi di età per un tempo massimo di tre ore giornaliere e con frequenza anche diversificata ed in attuazione di progetti pedagogici adeguatamente articolati sotto il profilo didattico strumentale, strutturale e di gestione.

4. I servizi previsti da questo articolo possono trovare collocazione anche presso le medesime strutture utilizzate per gli altri servizi per la prima infanzia previsti da questo regolamento, in modo da consentire il pieno utilizzo e ampliare le opportunità offerte in un'ottica di massima flessibilità in rapporto alle esigenze delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie.

5. L'Amministrazione comunale, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, può promuovere sperimentazioni di nuovi servizi integrativi ai nidi d'infanzia, al fine di adeguarli alle esigenze evolutive ed educative dei bambini e ai bisogni delle famiglie.

6. La Giunta comunale definisce le modalità e i criteri di svolgimento e di erogazione dei servizi integrativi e determina la quota di partecipazione della famiglia, agevolazioni e i casi di esonero.